



Sportello Unico Attività Produttive Montefeltro

internet: www.unionemontana.montefeltro.pu.it
pec: suap.um.montefeltro@emarche.it
e-mail: suap@unionemontana.montefeltro.pu.it
telefono. 0722. 727003 - 04 - fax 0722. 77732
61021 Carpegna (PU) - Via N. Amaducci, n. 34

Bollo Euro 16.00

ID. n. 01152064020666 del 05/05/2016

PRATICA N° 989/9/5-2016

ATTO CONCLUSIVO DEL PROCEDIMENTO TITOLO UNICO (Art. 7 D.p.R 160/2010)

Prot. n. 0001227-05/07/2016-CM_B816-A2-P-9.5/2016/A2/131

il responsabile dello sportello unico per le Attività Produttive

VISTA l'istanza n. **989/9/5** del **31/05/2016**, prodotta da parte del Sig. **ROBERTO GIANINI** – Codice Fiscale GN NRRT 71H28 I819P – in qualità di Procuratore Speciale in forza di atto n. 29.222 e raccolta n. 20.747 del 12/02/2013, domiciliato per la carica presso la sede, della società **EOLO S.p.A.**, con sede legale in Busto Arsizio (VA), Via Gran San Bernardo, 12 - CF e P. IVA 02487230126 - finalizzata all'ottenimento del **Titolo Unico** per **lavori di installazione tratta in ponte radio a servizio della rete di EOLO Spa, all'interno dell'area di un impianto esistente sito in Località Calmaneti – c/o Traliccio Inwit S.p.A./Telecom S.p.A. in Comune di Lunano (PU) – Distinto al catasto al Foglio n. 18 Particella n. 84 – Codice Impianto: S1993;**

VISTO che sono stati attivati i sotto elencati procedimenti e ottenuti i relativi atti autorizzatori, pareri o atti di consenso o comunque denominati:

- PARERE IGIENICO SANITARIO PER IMPIANTI RADIOELETTRICI, **favorevole con indicazioni**, espresso con nota prot. n. 55003-U-IGPUB del 29/06/2016 dall'A.S.U.R. Marche – Area Vasta n. 1 – Dipartimento di Prevenzione di Urbino, acquisito dal SUAP in data 30/06/2016 con prot. n. 1186/9/5;
- PARERE RADIOPROTEZIONISTICO PER IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE, **favorevole con prescrizioni**, rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003, della L.R. n. 25 del 13/11/2001 e del D.Lgs. 1/8/2009 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", dall'ARPAM - Dipartimento Provinciale di Pesaro - Servizio Radiazioni e Rumore in data 30/06/2016 con prot. n. 24247, acquisito dal SUAP in data 30/06/2016 con prot. n. 1189/9/5;
- AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2791 del 01/07/2016 – Pratica SUAP 989/9/5 del 31/05/2016 - **favorevole**, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 dal responsabile del Settore Territorio dell'Unione Montana Montefeltro (PU), acquisita dal SUAP in data 01/07/2016 tramite corrispondenza interna;
- DETERMINAZIONE N. 77 del 01/07/2016, con la quale il responsabile di Area Tecnica del Comune di Lunano (PU), ha rilasciato la prescritta Autorizzazione ai sensi dell'art. 87 e 88 del D.Lgs. 01/08/2009 n. 259 – **favorevole** -, acquisita dal SUAP in data 05/07/2016 con prot. n. 1226/9/5;
- PERMESSO DI COSTRUIRE N. 122 del 01/07/2016 – Pratica Edilizia n. 1221 Anno 2016, prot. n. 1578 del 01/07/2016 – **con prescrizioni ed avvertenze generali e particolari** - rilasciato ai sensi del D.p.R. 380/2001 e ss.mm.ii., dal responsabile di Area Tecnica del Comune di Lunano (PU), acquisito dal SUAP in data 05/07/2016 con prot. n. 1226/9/5;

VISTO il Verbale N. 1 – conclusivo - della conferenza di Servizi - Seduta del 30 giugno 2016, prot. n. 1196 del 30/06/2016;

VISTI gli artt. 23 e 27 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112;

VISTO il D.p.R. 20/10/1998 n. 447, modificato dal D.P.R. 07/12/2000 n. 440;

VISTO il D.p.R. 28/09/2010 n. 160;

VISTA la delibera di C.C del Comune di Lunano n. 21 del 29/06/2011 (relativa all'adesione "nuovo" SUAP Montefeltro, ai sensi delle nuove disposizione normative introdotte dal D.p.R. 7 settembre 2010 n. 160);

VISTA la relativa Convenzione stipulata in data 30/09/2011 tra il Comune di Lunano e la Comunità Montana del Montefeltro per la gestione associata del SUAP;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario della Comunità Montana n. 29 del 30/12/2014 avente per oggetto: *soppressione della Comunità Montana del Montefeltro – approvazione documento successorio per l'Unione Montana del Montefeltro*;

VISTA la delibera del Consiglio dell'Unione Montana del Montefeltro n. 4 del 21/01/2015 avente per oggetto: *recepimento atto successorio Comunità Montana del Montefeltro*;

VISTA la delibera di C.C del Comune di Lunano n. 19 del 28/04/2016 (relativa all'adesione per la gestione in forma associata del SUAP Montefeltro – periodo 2016-2021) ai sensi delle nuove disposizione normative introdotte dal D.p.R. 7 settembre 2010 n. 160);

Salvi e pregiudicati sempre gli eventuali diritti di terzi, dichiara concluso il procedimento;

Sportello Unico per le Attività Produttive Montefeltro

Comuni di: Belforte all'Isauro – Carpegna – Frontino – Lunano – Macerata Feltria - Mercatino Conca - Monte Cerignone – Monte Grimano Terme - Montecopiolo – Piandimeleto - Pietrarubbia – Sassocorvaro - Sassofeltrio -

AUTORIZZA

Il Sig. **ROBERTO GIANINI** – Codice Fiscale GN NRRT 71H28 I819P – in qualità di Procuratore Speciale in forza di atto n. 29.222 e raccolta n. 20.747 del 12/02/2013, domiciliato per la carica presso la sede, della società **EOLO S.p.A.**, con sede legale in Busto Arsizio (VA), Via Gran San Bernardo, 12 - CF e P. IVA 02487230126 -, ad eseguire i **lavori di installazione tratta in ponte radio a servizio della rete di EOLO Spa, all'interno dell'area di un impianto esistente sito in Località Calmaneti – c/o Traliccio Inwit S.p.A./Telecom S.p.A. in Comune di Lunano (PU) – Distinto al catasto al Foglio n. 18 Particella n. 84 – Codice Impianto: S1993**, alla condizione che vengano rispettate le prescrizioni e gli adempimenti riportati nel Verbale n. 1 N. 1 – conclusivo - della conferenza di Servizi - Seduta del 30 Giugno 2016, prot. n. 1196 del 30/06/2016 e negli atti autorizzatori, pareri o atti di consenso o comunque denominati che seguono:

- PARERE IGIENICO SANITARIO PER IMPIANTI RADIOELETTRICI, **favorevole con indicazioni**, espresso con nota prot. n. 55003-U-IGPUB del 29/06/2016 dall'A.S.U.R. Marche – Area Vasta n. 1 – Dipartimento di Prevenzione di Urbino, acquisito dal SUAP in data 30/06/2016 con prot. n. 1186/9/5, **di cui se ne allega copia**;
- PARERE RADIOPROTEZIONISTICO PER IMPIANTO DI TELERADIOCOMUNICAZIONE, **favorevole con prescrizioni**, rilasciato ai sensi del D.P.C.M. 08/07/2003, della L.R. n. 25 del 13/11/2001 e del D.Lgs. 1/8/2009 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, dall'ARPAM - Dipartimento Provinciale di Pesaro - Servizio Radiazioni e Rumore in data 30/06/2016 con prot. n. 24247, acquisito dal SUAP in data 30/06/2016 con prot. n. 1189/9/5, **di cui se ne allega copia**;
- AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 2791 del 01/07/2016 – Pratica SUAP 989/9/5 del 31/05/2016 - **favorevole**, rilasciata ai sensi del D.Lgs. 42/2004 dal responsabile del Settore Territorio dell'Unione Montana Montefeltro (PU), acquisita dal SUAP in data 01/07/2016 tramite corrispondenza interna, **di cui se ne allega copia**;
- DETERMINAZIONE N. 77 del 01/07/2016, con la quale il responsabile di Area Tecnica del Comune di Lunano (PU), ha rilasciato la prescritta Autorizzazione ai sensi dell'art. 87 e 88 del D.Lgs. 01/08/2009 n. 259 – **favorevole** -, acquisita dal SUAP in data 05/07/2016 con prot. n. 1226/9/5, **di cui se ne allega copia**;
- PERMESSO DI COSTRUIRE N. 122 del 01/07/2016 – Pratica Edilizia n. 1221 Anno 2016, prot. n. 1578 del 01/07/2016 – **con prescrizioni ed avvertenze generali e particolari** - rilasciato ai sensi del D.p.R. 380/2001 e ss.mm.ii., dal responsabile di Area Tecnica del Comune di Lunano (PU), acquisito dal SUAP in data 05/07/2016 con prot. n. 1226/9/5, **di cui se ne allega copia**;

Rimane inteso che l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato, oltre che all'Ufficio Tecnico Comunale, a questo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Gli estremi del presente atto (n° di protocollo, data e n° di pratica SUAP) dovranno essere riportati nel cartello affisso nel cantiere di lavoro come previsto dal Regolamento Edilizio Comunale.

Il Titolo Unico deve essere esibito su richiesta dell'autorità di vigilanza.

Si precisa che i sopraccitati atti autorizzatori, nulla osta, permessi, pareri, valutazioni o atti di consenso comunque denominati, come il relativo progetto formato di tutti gli elaborati, seppur non allegato al presente Provvedimento ne sono parte integrante e sostanziale e sono depositati presso l'archivio di questo SUAP, del Comune interessato e del Tecnico progettista.

PRESCRIZIONI: si avverte che, una volta terminata la realizzazione dell'impianto produttivo, ai fini dell'inizio dell'attività dovrà essere presentata apposita istanza corredata da:

- Dichiarazione di fine lavori unitamente ad autocertificazione a nome del legale rappresentante, circa la conforme realizzazione dell'impianto agli atti istruttori, pareri e prescrizioni richiamati nel presente atto;
- Idonea documentazione atta a comprovare la conformità alle normative vigenti degli impianti e macchinari installati;
- Eventuale richiesta per l'effettuazione dei collaudi, ove essi siano previsti dalle normative vigenti.

Del presente provvedimento viene dato apposito Avviso da pubblicare all'Albo Pretorio della Unione Montana Montefeltro con sede in Carpegna - Via Amaducci n. 34, per quindici giorni consecutivi.

Formano parte integrante del titolo autorizzatorio i documenti allegati alle varie istanze di autorizzazione ed alle integrazioni prodotte dall'interessato e detenuti presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

La presente autorizzazione è rilasciata sulla base delle dichiarazioni, autocertificazioni, ed attestazioni prodotte dall'interessato. Salvi i poteri di verifica e controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dei benefici conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/2000.

La presente autorizzazione potrà essere revocata in caso di inosservanza degli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia ed in caso di abusive variazioni agli elementi costitutivi del presente provvedimento.

Il Responsabile
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Geom. Andrea CORBELLOTTI
FIRMATO DIGITALMENTE

Tramesso tramite **p.e.c.** a:

- **EOLO S.p.A.** – Procuratore – Sig. Roberto Gianini - al seguente indirizzo: rre@pec.ngi.it
- **Dott. Ing. Luca Agostinelli** – Professionista incaricato - al seguente indirizzo: luca.agostinelli2@ingpec.eu
E, p.c.
- **Comune di Lunano** – Ufficio Tecnico – Geom. Davide Passeri - al seguente indirizzo: comune.lunano@emarche.it

Sportello Unico per le Attività Produttive Montefeltro

Comuni di: Belforte all'Isauro – Carpegna – Frontino – Lunano - Macerata Feltria - Mercatino Conca - Monte Cerignone – Monte Grimano Terme - Montecopiolo – Piandimeleto - Pietrarubbia – Sassocorvaro - Sassofeltrio -

Contro il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90 gli interessati possono proporre entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data della notifica del presente atto, ricorso giurisdizionale al T.A.R. Regione Marche, o entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Trattamento dei dati personali

I dati di cui al presente procedimento amministrativo, sono trattati nel rispetto delle norme sulla tutela della privacy, di cui alla legge 675/1996 e succ. modificazioni ed integrazioni. I dati vengono archiviati e trattati sia in formato cartaceo sia su supporto informatico nel rispetto delle misure minime di sicurezza di cui al DPR 318/1999 e succ. modif.. L'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 13 della legge 675/1996 presentando richiesta direttamente presso lo Sportello Unico delle Attività Produttive.

Sportello Unico per le Attività Produttive Montefeltro

Comuni di: Belforte all'Isauro – Carpegna – Frontino – Lunano - Macerata Feltria - Mercatino Conca - Monte Cerignone –Monte Grimano Terme - Montecopiolo – Piandimeleto - Pietrarubbia – Sassocorvaro - Sassofeltrio -



Prot. 55003 - U - IG PUB

Per informazioni: Dr. Paolo Romano
Tel. 0722 301706 - Fax 0722 329723
e-mail: paolo.romano@sanita.marche.it

Urbino li, 29 GIU. 2016

Al SUAP Montefeltro
Via N. Amaducci, n. 34
61021 - Carpegna (PU)

Oggetto: Parere igienico sanitario su lavori di installazione tratta in ponte radio a servizio della rete di EOLO Spa, all'interno dell'area di un impianto esistente sito in Località Calmaneti - c/o Traliccio Inwit S.p.A./Telecom S.p.A. in Comune di Lunano (PU)
Distinto al catasto al Foglio n. 18 Particella n. 84 - Codice Impianto: S1993

Ditta: EOLO S.p.a.

Vista la richiesta di parere igienico sanitario da parte di codesto SUAP Montefeltro datata 31.05.2016 prot. 1004 (pratica SUAP n. 989/9/5-2016), qui pervenuta in data 01.06.2016 prot. 45706, al fine di valutare il progetto in oggetto, e vista la successiva richiesta di Convocazione di Conferenza dei Servizi (per il giorno 30.06.2016 ore 11:00) datata 15.06.2016 prot. 1100 (pratica SUAP n. 989/9/5-2016) qui pervenuta il 15.06.2016 prot. 50597;

Esaminati gli elaborati tecnici allegati alla richiesta;

Vista la normativa vigente in materia, ed in particolare il D.Lgs. 259/03, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza di questo Servizio, sui lavori di installazione tratta in ponte radio a servizio della rete di EOLO Spa, all'interno dell'area di un impianto esistente sito in Località Calmaneti - c/o Traliccio Inwit S.p.A./Telecom S.p.A. in Comune di Lunano (PU) - Distinto al catasto al Foglio n. 18 Particella n. 84 - Codice Impianto: S1993

Si ritiene necessario che per la realizzazione dell'impianto siano seguite le indicazioni riportate nel parere espresso dall'ARPAM in merito.

Distinti saluti.



Il Dirigente Medico
Dr. Paolo Romano

A.S.U.R. - AREA VASTA n. 1
SEDE DI URBINO
DIPARTIMENTO di PREVENZIONE
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA
Dr. PAOLO ROMANO
DIRIGENTE MEDICO
Cod. Fisc. RMN PLA 65109 H294E

Azienda Sanitaria Unica Regionale

Sede Legale: Via Caduti del Lavoro n.40 - 60131 ANCONA - C.F. e P.IVA 02175860424

Area Vasta n.1

Sede Amministrativa: Via Ceccarini n.38 - 61032 Fano (PU)



Dipartimento Provinciale di Pesaro
Servizio Radiazioni/Rumore
 Via Barsanti 8 – 61122 Pesaro
 Codice Fiscale / Partita IVA: 01588450427
 Tel: 0721/3999724 – Fax: 0721/3999780
 E-mail: luciano.benini@ambiente.marche.it
 PEC: arpam.dipartimentopesaro@emarche.it

Rif. a nota n. 0001005 del 31/5/2016 – **PRATICA SUAP N°989/9/5-2016**

Pesaro, li martedì 28 giugno 2016

Oggetto: nuova configurazione di una rete W-LAN (wireless) EOLO a Lunano in Località Calmascano -Colmaneti

Allegati n.

Prot. N. 24247 del 30/06/2016

suap.um.montefeltro@emarche.it

ngi@pec.ngi.it

luca.agostinelli2@ingpec.eu

Esaminata la documentazione relativa alla rete che si vuole installare, tenuto conto delle caratteristiche tecniche delle antenne utilizzate (bassissima potenza di emissione, non superiore a 1 watt), la normativa di riferimento vigente è costituita da:

- Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n. 36 del 22/2/2001;
- D.P.C.M. 8/7/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici a frequenze comprese fra 100 kHz e 300 GHz” nel quale sono indicati i seguenti limiti di esposizione e valori di attenzione:

Frequenza f MHz	Intensità di campo elettrico E V/m		Intensità di campo magnetico H A/m		Densità di potenza P W/m ²	
	LIMITE	ATTENZIONE	LIMITE	ATTENZIONE	LIMITE	ATTENZIONE
0.1-3	60	6	0.2	0.016	-	-
3-3000	20	6	0.05	0.016	1	0.1
3000-300000	40	6	0.1	0.016	4	0.1

Il tipo di impianto in questione ricade nella 3^a fascia di frequenze.

I valori di attenzione si applicano all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari.

Gli obiettivi di qualità, numericamente identici ai valori di attenzione, si applicano all'aperto nelle aree intensamente frequentate e presso superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

- Legge regionale n. 25 del 13/11/2001 “Disciplina regionale in materia di impianti fissi di radiocomunicazione al fine della tutela ambientale e sanitaria della popolazione”.
- Decreto Legislativo 1/8/2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”.
- D.M. 4/10/2005;
- Legge 17 dicembre 2012 n. 221.

Esaminata la documentazione trasmessaci, dalle valutazioni teoriche e dalla successiva elaborazione dei dati si può concludere che il sito in oggetto risulta:

- SI Compatibile con il rispetto dei limiti di esposizione previsti dal D.P.C.M. 8/7/2003 sopra citato.
- SI Compatibile con il rispetto del valore di attenzione previsto dal D.P.C.M. 8/7/2003 sopra citato.
- SI Compatibile con il rispetto dell'obiettivo di qualità previsto dal D.P.C.M. 8/7/2003 sopra citato.

Il gestore dovrà comunicare a questo Servizio la data di attivazione dell'impianto.

Resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento e porgo cordiali saluti.

Il Collaboratore Tecnico
dott. Michele Alfinito

Il Responsabile del Servizio Radiazioni/Rumore
dott. Luciano Benini
(firmato digitalmente)

Prot. n. 2791 del 01/07/2016

Oggetto: L.R. n. 34/92 – art. 146 D.Lgs 42/04 – Autorizzazione Paesaggistica.
Richiedente: EOLO S.p.A. - Via Gran san Bernardo, n. 12 - 21052 Busto Arsizio (VA).
Autorizzazione relativa ai lavori di installazione tratta in ponte radio a servizio della rete di EOLO Spa, all'interno dell'area di un impianto esistente sito in Località Calmaneti – c/o Traliccio Inwit S.p.A./Telecom S.p.A. in Comune di Lunano (PU) – Distinto al catasto al Foglio n. 18 Particella n. 84 – Codice Impianto: S1993.
Pratica SUAP n. 989/9/5 del 31/05/2016.

**IL RESPONSABILE SETTORE TERRITORIO
DELLA UNIONE MONTANA DEL MONTEFELTRO**

PREMESSO:

- che il D.lgs 42 del 22/1/2004 all'articolo 148 prevede l'istituzione delle commissioni locali per il paesaggio a supporto dei soggetti cui sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica;
- che la Regione Marche con L.R. n. 34 del 27/11/2008 ha disciplinato le commissioni locali per il paesaggio previste dall'art. 148 del D.lgs 42/04" sopracitato, indicando la composizione delle commissioni come segue:
 - a) un laureato in materie attinenti la pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali;
 - b) un laureato in materia botanico-vegetazionali, agronomiche e forestali;
 - c) un laureato in materie attinenti le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali;
- che l'art. 2 comma 1 della L.R. 34/08 prevede che le commissioni possono essere costituite dalle Province e dai Comuni cui compete il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 (Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio), anche mediante forme associative e di cooperazione fra gli enti locali medesimi;
- che l'art. 2 comma 5 della L.R. 34/08 prevede che i Comuni possono conferire le funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica alle Comunità Montane e alle Unioni dei Comuni in possesso dei requisiti;

DATO ATTO:

- che la ex Comunità Montana del Montefeltro in esecuzione all'art. 148 del D.lgs. 22/01/2004 n. 42 e alla L.R. 27/11/2008 n. 34 ad oggetto: "Disciplina delle commissioni locali per il paesaggio", con Decreto del Presidente/Commissario Straordinario n. 14 del 12/10/2009 ha costituito la propria Commissione locale per il Paesaggio denominata "Montefeltro";
- che sempre con lo stesso atto innanzi citato veniva altresì approvato il relativo Regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio "Montefeltro" successivamente modificato ed integrato con deliberazione di G.E. n. 14 del 13/07/2010;
- che con Deliberazione di Giunta dell'Unione Montana del Montefeltro n. 60 del 18/12/2015 è stata rinnovata la Commissione locale per il Paesaggio Montefeltro;
- che con Determinazione del Segretario dell'Unione Montana Montefeltro n. 44/2016 è stata nominata la composizione della sopracitata Commissione;
- che il Comune di Lunano, con propria deliberazione di C.C. n. 5 del 09/03/2016, ha delegato la l'Unione Montana del Montefeltro ai sensi del comma 5 art 4 della L.R. 34/08 le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica;

- che in esecuzione agli atti amministrativi assunti, la Regione Marche con deliberazione di Giunta Regionale n. 476 del 23/05/2016 ad oggetto: “D.lgs. 42/2004 – L.R. 27/11/2008 n. 34”, ha integrato l’elenco degli enti in possesso dei requisiti per l’esercizio delle funzioni in materia di autorizzazione paesaggistica, nel quale risulta l’Unione Montana del Montefeltro per il Comune di Lunano (PU);

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario della Comunità Montana n. 29 del 30/12/2014 avente per oggetto: *Soppressione della Comunità Montana del Montefeltro – approvazione documento successorio per l’Unione Montana del Montefeltro*;

VISTA la delibera del Consiglio dell’Unione Montana del Montefeltro n. 4 del 21/01/2015 avente per oggetto: *recepimento atto successorio Comunità Montana del Montefeltro*;

VISTE le norme tecniche di attuazione del Piano Paesistico Regionale (P.P.A.R.), approvato con delibera amministrativa del Consiglio Regionale n. 197/89;

VISTO l’art. 107 comma 3 lett. f) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;

PRESO ATTO:

- della richiesta di Autorizzazione Paesaggistica presentata al SUAP Montefeltro in data 10/06/2016, da parte del Sig. ROBERTO GIANINI – Codice Fiscale GN NRRT 71H28 I819P – domiciliato per la carica in Via Gran San Bernardo, n. 12 in Comune di Busto Arsizio (VA), Procuratore della EOLO S.p.A. con sede in Via Gran San Bernardo, n. 12 in Comune di Busto Arsizio (VA) – Partita Iva 02487230126 –, in qualità di soggetto avente diritto, per effetto dell’Accordo Quadro stipulato con la proprietà: Inwit S.p.A./Telecom Italia S.p.A. dell’area sita in Comune di Lunano Località Calmaneti, distinto in mappa al Foglio 18 Particella n. 84, acquisita agli atti con prot. n. 1085/9/5 del 14/06/2016 per l’intervento di cui all’oggetto;

- che unitamente alla richiesta prot. n. 1085/9/6 del 14/06/2016 innanzi citata veniva allegato il relativo fascicolo in formato digitale composto da:

- *Rich_Aut_Paesaggistica.pdf*;
- *S1993_LUNANO_PDM.pdf*;
- *Relazione Paesaggistica.pdf*;
- *Dich_Asseverata Vincoli Lunano.pdf*;
- *CDUT*;
- *Doc_ID_Roberto_Gianini.pdf*;
- *Doc_ID_Luca_Agostinelli.pdf*;

PRESO ATTO del Verbale della Conferenza di Servizi n. 1 del 30/06/2016 trasmesso a tutti gli enti in allegato alla nota SUAP prot. n. 1196 del 30/06/2016;

FATTO OSSERVARE che, in riferimento a quanto stabilito nel Verbale n. 1 del 30/06/2016, alla richiesta sopra citata, non è pervenuta entro i termini da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Marche nessuna nota e/o comunicazione e/o parere e/o Nulla Osta, e pertanto, **il parere si intende acquisito per silenzio assenso.**

DISPONE

I) Di autorizzare ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/04, **l’intervento relativo ai lavori di installazione tratta in ponte radio a servizio della rete di EOLO Spa, all’interno dell’area di un impianto esistente sito in Località Calmaneti – c/o Traliccio Inwit S.p.A./Telecom S.p.A. in Comune di Lunano (PU) – Distinto al catasto al Foglio n. 18 Particella n. 84 – Codice Impianto: S1993**, richiesto da parte del Sig. ROBERTO GIANINI – Codice Fiscale GN NRRT 71H28 I819P – domiciliato per la carica in Via Gran San Bernardo, n. 12 in Comune di Busto Arsizio (VA), Procuratore della EOLO S.p.A. con sede in Via Gran San Bernardo, n. 12 in Comune di Busto Arsizio (VA) – Partita Iva 02487230126 –, in qualità soggetto avente diritto, per effetto dell’Accordo Quadro stipulato con la proprietà: Inwit S.p.A./Telecom Italia S.p.A. dell’area sita in Comune di Lunano Località Calmaneti, distinto in mappa al Foglio 18

Particella n. 84, **in conformità al progetto presentato, depositato c/o il SUAP Montefeltro, nonché a quanto disposto dal SUAP nella C. di S. del 30/06/2016 rif. Verbale N. 1 – Conclusivo - di cui se ne allega copia.**

- II) Di precisare che la presente autorizzazione è rilasciata ai soli ed esclusivi fini paesaggistici e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o di altre amministrazioni.
- III) Di precisare che l'autorizzazione di cui al punto I) del presente dispositivo, è disposta nell'ambito dell'endoprocedimento afferente al procedimento unico per le attività produttive e quindi ai fini del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività produttive Montefeltro c/o l'Unione Montana Montefeltro, del provvedimento conclusivo del procedimento, ovvero del titolo unico, ai sensi del D.p.R. 7 settembre 2010 n. 160, per la realizzazione dell'intervento richiesto.
- IV) Di dare atto che l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria è la P.O. Settore Territorio di questa Unione Montana e che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5 comma 1 della legge 241/90, è il Geom. Corbellotti Andrea. La documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso il SUAP Montefeltro.
- V) Di ricordare che ai sensi dell'art. 4 comma 11 del D.p.R. 9 luglio 2010, n. 139 il presente atto è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.
- VI) Di dare mandato al Segretario della Commissione per il Paesaggio "Montefeltro" di trasmettere il presente atto, al SUAP Montefeltro, alla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici delle Marche di Ancona, alla Regione Marche Servizio Territorio e Ambiente, al Comune di Lunano – Area Tecnica.

Allegati:

- SUAP - Verbale C.di S. N. 1 conclusivo del 30/06/2016.

IL RESPONSABILE SETTORE TERRITORIO

(Geom. Andrea Corbellotti)

FIRMATO DIGITALMENTE*

(*) Dichiara che la firma digitale all'uopo utilizzata al momento della sottoscrizione di tutti i documenti oggetto dell'istanza è in pieno corso di validità, presso una Autorità di Certificazione costituitasi ai sensi delle norme italiane vigenti;



COMUNE DI LUNANO

PROVINCIA DI PESARO URBINO

DETERMINAZIONE

N. 77 DEL 01-07-2016

COPIA

**AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 87 DEL D. LGS. 259 DEL 01.08.2003,
PER LA INSTALLAZIONE TRATTA IN PONTE RADIO A SERVIZIO
DELLA RETE EOLO S.P.A., ALL'INTERNO DELL'AREA DI UN
IMPIANTO ESISTENTE SITO IN LOCALITA' CALMANENTI C/O
TRALICCIO INWIT S.P.A./TELECOM S.P.A. CODICE IMPIANTO S1993**

Per quanto di competenza, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica e nonché alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 49, comma 1°. T.U.E.L. D. Lgs. Nr. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to PASSERI DAVIDE

Attesto che la presente determina viene pubblicata all'Albo comunale il **05-07-2016** con **N. 248** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124, TUEL/DLgs 267/2000.

Data: 05-07-2016

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

F.to Corsucci Nada

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Data: 05-07-2016

IL FUNZIONARIO INCARICATO

Corsucci Nada

OGGETTO

AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 87 DEL D. LGS. 259 DEL 01.08.2003, PER LA INSTALLAZIONE TRATTA IN PONTE RADIO A SERVIZIO DELLA RETE EOLO S.P.A., ALL'INTERNO DELL'AREA DI UN IMPIANTO ESISTENTE SITO IN LOCALITA' CALMANENTI C/O TRALICCIO INWIT S.P.A./TELECOM S.P.A. CODICE IMPIANTO S1993

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- Vista la domanda trasmessa dal S.U.A.P. in data 01/06/2016, assunta al protocollo di questo Ente al n. 1578, ai sensi del D.P.R. 160/2012 – Pratica n. 989/9/6-2016;
- Vista la pratica Edilizia n. 1221, formulata dalla Società EOLO S.P.A. attraverso la quale viene comunicata la necessità di eseguire gli interventi indicati in oggetto;
- Visto il progetto architettonico allegato alla medesima pratica;
- Verificato che l'intervento in argomento rientra tra le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici di cui all'art. 87 del D. Lgs. 01.08.2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche";
- Dato atto che il succitato D. Lgs. 259/2003 prevede che tali infrastrutture possono essere installate sia su suolo pubblico che privato da un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione previa autorizzazione da parte degli EE.LL. e previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'art. 14 della Legge n. 36/2011, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata Legge n. 36/2001 e dei relativi provvedimenti di attuazione;
- Visti i pareri favorevoli con prescrizioni espressi sull'intervento in argomento da:
 - 1) A.R.P.A.M. – Dipartimento Provinciale di Pesaro Servizio Radiazioni Parere in data 28/06/2016, prot. 24247;
 - 2) Regione Marche – A.S.U.R. Area Vasta n. 1 Servizio Igiene e Sanità Pubblica in data 29/06/2016, prot. 55003;
- Dato atto che ai sensi dell'art. 86 del citato D. Lgs. 259/2003 le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli artt. 87 e 88 del medesimo decreto, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, del D.P.R. 380/2011 e ad esse si applica la normativa vigente in materia;

- Che l'art. 87/bis, introdotto con il D.L. n. 40/2010, convertito con Legge n. 73/2010 e modificato con D. Lgs. n. 70/2012 dispone che *“al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per la diffusione della banda larga mobile è sufficiente il deposito della S.C.I.A.”*;
- Che in data 01/06/2016, è stata acquisita la Pratica Edilizia N. 1221, relativa agli interventi oggetto della presente determina;
- Visto il D.P.R. n. 380/2001;
- Visto il D. Lgs. n. 42/2004;
- Visto l'art. 107, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto gli artt. 86, 87, 87/bis e 88 del D. Lgs. 259/03;

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi dell'art. 87 del D. Lgs. 259/2003, la Società EOLO S.P.A., con sede a Busto Arsizio (VA) in Via Gran San Bernardo n. 12, partita I.V.A. 02487230126, ad eseguire i lavori indicati in oggetto in località Calmassano, su terreno censito a catasto al Foglio n. 18, particella n. 84, secondo il progetto e relativi allegati redatto dall'Ing. AGOSTINELLI Luca, con Studio a Spoltore (PE) in Via Tronto n. 21, c.f. GST LCU 71S27 C770D, sotto la piena osservanza delle vigenti disposizioni di Legge e Regolamenti in materia.

Di precisare che per quanto riguarda la compatibilità urbanistica ed edilizia in data 01/07/2016 è stato rilasciato il Permesso di Costruire n. 122.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

F.to PASSERI DAVIDE

IL DIRETTORE DEI LAVORI è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.

Dato atto che, ai fini del rilascio del presente Permesso di Costruire, la ditta interessata ha assolto agli obblighi di cui agli articoli 16 e 19 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380:

a) Per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione, mediante versamento della somma complessiva di € **NON DOVUTO**;

b) Per quanto riguarda la corresponsione del contributo commisurato al costo di costruzione, mediante versamento della somma complessiva di € **NON DOVUTO**.

RILASCIANDO IL PERMESSO DI COSTRUIRE

Alla Società **EOLO s.p.a.**, con sede a **Buisto Arsizio (VA) in Via Gran San Bernardo n. 12, partita I.V.A. 02487230126**, per i lavori di cui trattasi, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene e di polizia locale in conformità al progetto presentato e secondo la perfetta regola d'arte perchè l'opera riesca solida, igienica, decorosa ed atta alla sua destinazione, tanto per i materiali usati quanto per il sistema costruttivo adottato, nonchè sotto l'osservanza delle prescrizioni e rispetto delle avvertenze all'interno riportate.

Ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380, i lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data del presente Permesso di Costruire e ultimati entro tre anni dalla data di inizio dei lavori. Decorso tali termini il Permesso decade di diritto per la parte non eseguita. La realizzazione della parte di intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio, ove ne ricorrano i presupposti, di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse opere non rientrino tra quelle realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 6 Giugno 2001 n. 380.

Il presente Permesso di Costruire è da intendersi esteso anche ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 259/2003, Capo V, articolo 87.

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale, al locale Comando di Polizia Urbana, affinché venga assicurata una costante vigilanza anche in tema di circolazione stradale e di occupazione di suolo pubblico.

Lunano, 01/07/2016



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Geom. **RASSERI Davide**

Imposta di Bollo assolta
marca dell'importo di € 16,00
n. 01150795321738
del 30/6/16 ore 09.18.18

COMUNE DI LUNANO

UFFICIO TECNICO - URBANISTICA

PERMESSO DI COSTRUIRE PER ESEGUIRE ATTIVITA' EDILIZIA O DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA

Pratica Edilizia N. 1221 - *PRATICA SUAP N. 989/9/5 - 2016*

PERMESSO DI COSTRUIRE N° 122

Prot. n. 1578 del 01/07/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Vista la domanda inoltrata in data 31/05/2016, prot. n. 989/9/6, al S.U.A.P. Montefeltro, dalla **Società EOLO s.p.a.**, con sede a **Buisto Arsizio (VA) in Via Gran San Bernardo n. 12, partita I.V.A. 02487230126**, ed acquisita al protocollo di questo Ente in data 01/06/2016 con il n. 1578, tendente ad ottenere, in esecuzione del progetto redatto dall'Ing. **AGOSTINELLI luca**, con studio a **Spotore (PE) in Via Tronto n. 21, codice fiscale GST LCU 71527 C770D**, il permesso di costruire per eseguire, in questo Comune, sul terreno distinto in Catasto **al foglio n. 18, mappale n. 84**, i lavori di:

INSTALLAZIONE TRATTA IN PONTE RADIO A SERVIZIO DELLA RETE EOLO S.P.A., ALL'INTERNO DELL'AREA DI UN IMPIANTO ESISTENTE SITO IN LOCALITA' CALMANENTI - C/O TRALICCIO INWIT S.P.A./TELECOM S.P.A. - CODICE IMPIANTO S1993

- Accertato che la Ditta richiedente ha titolo, ai sensi di legge, per ottenere il richiesto permesso di costruire;
- Visti gli atti istruttori, con particolare riferimento a quelli dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- Visti i regolamenti comunali d'igiene e di polizia urbana;
- Viste le Leggi 17 Agosto 1942, n° 1150; 6 Agosto 1967, n° 765 e 28 Gennaio 1977 n° 10 e il D.P.R. 06 Giugno 2001 n. 380 successive modificazioni ed aggiunte;
- Vista la Legge Regionale n. 22/09 e successive mm.ii.;
- Visti gli strumenti urbanistici comunali vigenti;
- Visto che, in base alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie, è consentita, per la progettata opera, la seguente destinazione d'uso: **RETE DI TELECOMUNICAZIONE RADIO A BANDA LARGA**;
- Visto il parere espresso da A.S.U.R. Area Vasta 1 in data 29/06/2016, prot. 55003;
- Visto il parere espresso dall'ARPAM, Dipartimento di Pesaro in data 28/06/2016, prot. 24247;

- Vista l'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dalla Unione Montana del Montefeltro in data 01/07/2016, prot. 2791;
- Visto il Decreto Legislativo n. 259/2003, capo V, art. 87;

**RICHIAMATO L'OBBLIGO DI UNIFORMARSI ALLE SEGUENTI
PRESCRIZIONI E AVVERTENZE GENERALI**

- 1) - Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- 2) - I diritti dei terzi debbono essere salvati, riservati e rispettati in ogni fase dell'esecuzione dei lavori;
- 3) - Deve evitarsi in ogni caso di ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti e debbono essere adottate tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persona e a cose;
- 4) - Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assiti lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici;
- 5) - Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici è necessaria l'apposita autorizzazione del competente ufficio comunale.
Le aree e spazi occupati debbono essere restituiti al pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo;
- 6) - Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di speciale autorizzazione dell'Ente competente;
- 7) - Gli assiti o altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale;
- 8) - L'ufficio comunale si riserva la riscossione delle tasse speciali e degli eventuali canoni precari ecc. che risultassero applicabili ad opere ultimate a tenore dei relativi regolamenti;
- 9) - L'allineamento stradale e gli eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato, verranno dati da un funzionario dell'Ufficio Tecnico comunale previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del Direttore dei Lavori;
- 10) - E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge;
- 11) - Dovranno, infine, essere osservate le norme e disposizioni sulle opere in conglomerato cementizio normale e precompresso ed a strutture metalliche di cui alla Legge 05 Novembre 1971, n° 1086; al D.M. 27 Luglio 1985 (G.U. 17 Maggio 1986, n° 113 S.O.) ed alla Circolare del Ministero dei LL.PP. 1° Settembre 1987, n° 29010 (G.U. n° 212 dell'11 Settembre 1987);
- 12) - Il titolare del Permesso di Costruire, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nel presente Permesso di Costruire;
- 13) - Per le costruzioni eseguite in difformità dal Permesso di Costruire trova applicazione la legge 28 Febbraio 1985, n. 47;
- 14) - Il rilascio del Permesso di Costruire non vincola il Comune in ordine ad eventuali futuri lavori che il Comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali il titolare del presente Permesso di Costruire non potrà pretendere rimborsi o indennità, salvo quanto

previsto da leggi e regolamenti;

- 15) - Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le seguenti indicazioni: Ditta concessionaria - Impresa - Progettista - Direttore dei Lavori - Estremi del presente Permesso di Costruire - Estremi dell'avvenuto deposito del progetto strutturale all'Ufficio del Genio Civile;
- 16) - Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare del Permesso di Costruire dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Tecnico Comunale segnalando i nuovi nominativi. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo, nei limiti di sua competenza;
- 17) - Il presente Permesso di Costruire viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli altri elaborati di progetto, corrispondono a verità. In caso contrario esso è da ritenersi nullo e di nessun effetto.
- 18) - E' fatto obbligo, infine, di rispettare le prescrizioni di cui:
 - a) al D.M. 16 Maggio 1987, n° 246, recante: "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" pubblicato sulla G.U. n° 148, del 27 Giugno 1987, nonché tutte le norme vigenti relative al servizio antincendi;
 - b) al D.M. 20 Novembre 1987 (G.U. n° 285 del 05 Dicembre 1987, S.O.) recante: "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento";
 - c) alla Legge 09 Gennaio 1989, n° 13 ed al D.M. 14 Giugno 1989, n° 236 (G.U. n° 145 del 23 Giugno 1989 S.O.) recante: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati";
 - d) alla Legge 05 Marzo 1990, n° 146 (G.U. del 12 Marzo 1990) recante: "Norme per la sicurezza degli impianti";
 - e) al D.M. 21 Dicembre 1990, n° 443 (G.U. n° 24 del 21 Dicembre 1990) recante: "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili";
 - f) alla Legge 09 Gennaio 1991, n° 10 (G.U. n° 13 del 16 Gennaio 1991, S.O.) recante: "norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
 - g) al D.P.C.M. 1° Marzo 1991 (G.U. n° 57 dell'08 Marzo 1991) recante: "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno";
 - h) alla Legge 02.02.1974 n° 64, recante: "Disposizioni in materia di costruzioni in zone dichiarate sismiche";
 - i) alla Legge 10.05.1976 n° 319 e Legge 24.12.1979 n° 650, recanti: "Disposizioni in materia di smaltimento delle acque reflue di fognatura";

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

NESSUNA

//////////////////////////////////////
SPAZIO PER EVENTUALI VOLTURAZIONI
 //////////////////////////////////////